



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

*Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie*

*Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

## **AVVISO N. 1/2026**

**PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O SANITARIA IN TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO FAMIGLIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 E S.M.I.**

### **Sommario**

§ 1. PREMESSA.....	2
§ 2. DOTAZIONE FINANZIARIA .....	2
§ 3. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE .....	3
§ 4 COLLABORAZIONI .....	4
§ 5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	5
5.1 Modalità di presentazione.....	5
5.2 Modulistica .....	5
5.3 Domanda di partecipazione.....	6
5.4 Documentazione a corredo .....	6
5.5 Termini di presentazione .....	7
§ 6. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA.....	7
§ 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI.....	8
§ 8. FORO COMPETENTE.....	8
§ 9. CLAUSOLA DI RINVIO .....	8



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

## § 1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020", ha istituito uno specifico strumento finanziario denominato "Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica", destinato al sostegno di attività di assistenza psicologica, psicosociale e sanitaria rivolte ai minori malati oncologici e ai loro nuclei familiari.

La disciplina di utilizzo del Fondo è contenuta nel D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. del 10 febbraio 2020, n.33 e consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica>.

Al fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Il presente Avviso, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. n. 175/2019, disciplina modalità e termini di presentazione delle domande di contributo per l'annualità 2026 e fornisce la relativa modulistica.

## § 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

In base all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la dotazione del fondo è pari a Euro 5.000.000.

Per effetto degli IPE relativi agli avvisi degli anni precedenti i cui saldi hanno esigibilità nel 2026, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 420 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto un incremento del fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, l'ammontare delle risorse destinate al presente avviso è di **€ 5.472.075,00**, così ripartite:

Fase	Importo	Esercizio
Anticipo 80%	€ 4.377.660,00	2026
Saldo 20%	€ 1.094.415,00	2028

Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere **inferiore ad € 218.883,00** né **superiore ad € 875.532,00** nel rispetto del limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo, ai sensi



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

*Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie*

*Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

dell'articolo 6, comma 3 del D.M. n.175/2019.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria sino a completo esaurimento. Eventuali future disponibilità finanziarie potranno essere destinate al presente Avviso per il finanziamento di progetti che, pur utilmente collocati in graduatoria, non abbiano beneficiato del finanziamento per incapienza del fondo.

## **§ 3. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare domanda di contributo:

- a) gli ETS costituiti in forma di associazione o fondazione che, in conformità alle proprie finalità statutarie, svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie
- b) le associazioni o fondazioni aventi le stesse finalità di quelle sopra indicate già iscritte all'anagrafe delle Onlus di cui all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 **che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026**, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106.

Tenuto conto della soppressione dell'anagrafe delle Onlus a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera b) del decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, tali enti, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, devono inserire nella piattaforma di cui al successivo paragrafo 4, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS entro il termine di legge del 31 marzo 2026.

Qualora, nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo, l'istanza di iscrizione al RUNTS degli enti di cui alla lettera b) sia rigettata, la domanda di contributo sarà dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.M. n. 175/2019.

Qualora il rigetto dell'istanza di iscrizione al RUNTS intervenga successivamente al provvedimento di ammissione al finanziamento, di cui all'art. 10, comma 7 del D.M. n. 175/2019, l'Amministrazione disporrà la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del D.M citato.

Qualora il rigetto dell'istanza di iscrizione al RUNTS intervenga successivamente all'erogazione del contributo, l'Amministrazione disporrà:

- **in caso di partecipante in forma singola ovvero di ente capofila di un'ATS, l'esclusione del beneficiario e la revoca del provvedimento concessorio con conseguente recupero delle somme erogate, riconoscendo quelle sostenute fino all'adozione del provvedimento di rigetto, purché ritenute ammissibili.**



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

- in caso di partner di una ATS, l'esclusione del partner con la possibilità per l'ente capofila di optare tra la ripartizione delle attività di pertinenza del partner escluso tra gli altri componenti dell'ATS ovvero la sostituzione dello stesso con un altro partner in possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso, sono comunque riconosciute le spese sostenute fino alla data del provvedimento di rigetto, purché ammissibili.

Costituiscono, inoltre, requisiti soggettivi necessari alla partecipazione:

- a) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) l'insussistenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente per le ipotesi di reato indicate nell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023);
- c) la posizione di regolarità dell'ente in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- d) la posizione di regolarità dell'ente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

I requisiti soggettivi di qualificazione sopra indicati, a pena di inammissibilità della domanda, devono essere posseduti da tutti i soggetti attuatori (ponenti e partner) sin dal momento di presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del progetto. Gli stessi sono autocertificati mediante compilazione dell'apposita modulistica.

La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui alle lettere a), e b), in capo ad uno qualsiasi dei soggetti sopra indicati, successiva all'erogazione del contributo, comporta l'immediata revoca del provvedimento concessorio e il recupero del contributo eventualmente già erogato.

In caso di partenariato, la responsabilità della realizzazione dell'intero progetto, nei confronti dell'Amministrazione procedente, è dell'ente capofila.

## § 4 COLLABORAZIONI

I progetti presentati in risposta al presente Avviso possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati, inclusi quelli non appartenenti al Terzo Settore, attraverso forme di collaborazione, in applicazione dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 175/2019.

Le attività svolte dal terzo collaboratore devono essere a titolo gratuito e non possono costituire oggetto di rendicontazione da parte degli enti proponenti. In nessun caso i collaboratori possono essere destinatari di quote del finanziamento pubblico.

Il legale rappresentante dell'ente proponente o capofila è tenuto a specificare nell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione, le attività che il soggetto pubblico o privato collaboratore intende realizzare. Resta comunque ferma la responsabilità complessiva del progetto in



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

*Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie*

*Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

capo all'ente proponente.

Qualora il cofinanziamento del progetto provenga da soggetti terzi collaboratori, esso potrà consistere esclusivamente in un apporto monetario, da intendersi quale trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'ente proponente o partner. In tal caso le attività realizzate dall'ente destinatario dell'apporto monetario saranno oggetto di rendicontazione in quanto riconducibili a spese sostenute da parte di uno dei soggetti attuatori del progetto.

## **§ 5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **5.1 Modalità di presentazione**

L'invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma telematica "Avviso 1\_2026 FBO" (in seguito, *piattaforma*), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, raggiungibile al seguente link: <https://servizi.lavoro.gov.it/>

L'accesso alla piattaforma, previa registrazione con credenziali SPID, è consentito esclusivamente al legale rappresentante dell'ente capofila. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.

L'autenticazione mediante SPID sostituisce la sottoscrizione autografa della modulistica da parte del capofila.

Per la compilazione della domanda deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Le domande presentate utilizzando modulistica non conforme o con modalità diverse da quelle indicate sono dichiarate inammissibili.

### **5.2 Modulistica**

La modulistica, disponibile anche in piattaforma, è così composta:

- Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- L' "Esperienza pregressa e specifica" è da compilare direttamente in piattaforma;
- Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner)
- Allegato C1 istanza di iscrizione al RUNTS (solo per associazione o fondazione di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, già iscritte nell'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate);
- Modello D (Scheda di progetto);
- Il "Piano finanziario" è da compilare direttamente in piattaforma;
- Modello Dettaglio volume delle entrate.



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

## 5.3 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione varia a seconda della composizione del soggetto proponente, come di seguito indicato:

- Proponente singolo: presentazione del **Modello A** da parte del legale rappresentante dell’ente proponente (l’accesso con SPID sostituisce la sottoscrizione del documento);
- Proponente in partenariato: presentazione del **Modello A** da parte del legale rappresentante dell’ente capofila accompagnata dalla dichiarazione dei legali rappresentanti di ciascun partner, resa tramite **Modello A1**, a firma del legale rappresentante, con cui si attesta la volontà di partecipare;
- Collaborazioni gratuite (paragrafo 4): utilizzo aggiuntivo del **Modello A2** a firma del legale rappresentante dell’ente che collabora.

## 5.4 Documentazione a corredo

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti a pena di inammissibilità:

MODELLO	da compilare a cura di:	Firma e data
<b>Modello B</b> - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000	proponente e partner	Si (se compilato dal partner)
L’ “Esperienza pregressa e specifica dell’ultimo triennio (2023-2025)” (da compilare in piattaforma)	proponente anche a cura dei partner	no
<b>Modello C</b> - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner	proponente e partner	Si (se compilato dal partner)
<b>Allegato C1</b> - Ricevuta istanza di iscrizione al RUNTS (in caso di Associazione o fondazione di cui all’articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, già iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate)	proponente e partner	no
<b>Modello D</b> - Scheda di progetto	proponente	no
Il “Piano economico – finanziario” (da compilare in piattaforma)	proponente	no
<b>Modello Dettaglio volume delle entrate</b>	proponente	no

Si ricorda che tutte le associazioni e le fondazioni già iscritte all’anagrafe Onlus e non ancora iscritte al RUNTS, sia in forma singola che in partenariato, devono produrre, a pena di inammissibilità della relativa domanda, la documentazione attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS entro il termine di legge del 31 marzo 2026 (Allegato C1).

Devono produrre, inoltre, copia dello **statuto aggiornato** e **dell’ultimo bilancio** approvato o, in alternativa, indicare, all’interno della domanda di partecipazione, la URL del sito istituzionale dove tali documenti sono pubblicati.



# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda e nell’ulteriore modulistica hanno valore di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

È facoltà dell’Amministrazione procedere, in qualunque stato e grado del procedimento, all’espletamento di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al presente Avviso, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000. I controlli potranno essere effettuati su un campione non superiore al 10% delle domande presentate, e nell’ambito di ciascuna domanda, nei limiti del 10% di tutte le dichiarazioni sostitutive presenti in piattaforma. Ferme restando le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, è sempre disposta l’esclusione del proponente singolo o del partenariato che abbia falsamente dichiarato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ovvero non abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione il venir meno delle stesse per cause sopravvenute.

La documentazione prodotta deve essere in formato digitale aperto (.xls e .pdf non scannerizzato) e deve essere caricata sulla piattaforma.

## 5.5 Termini di presentazione

L’accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda potrà avvenire **dalle ore 9.00 del 20 febbraio 2026 e sino alle ore 10.30 del 2 aprile 2026**, utilizzando la piattaforma.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio: oltre la scadenza prevista, il sistema respingerà automaticamente l’istanza. L’Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di modificare i termini di presentazione qualora ciò si renda necessario per esigenze tecniche impreviste o sopravvenute, connesse al corretto funzionamento della piattaforma e del portale, dandone adeguata pubblicità.

Al termine dell’invio, la piattaforma ministeriale rilascia una ricevuta con il numero di protocollo contenente la data, l’ora e il numero identificativo della domanda.

Il rischio del mancato invio della domanda entro i termini stabiliti è a carico esclusivo del richiedente, il quale ha l’onere, in caso di riscontrate difficoltà nell’invio della domanda, di ricorrere tempestivamente al servizio di assistenza tecnica con le modalità indicate al punto 5.

## § 6. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

Gli enti destinatari del presente Avviso, per eventuali quesiti/problemsi tecnici o quesiti di natura normativa/amministrativa, possono chiedere supporto compilando il form al seguente link: <https://www.urponline.lavoro.gov.it>:

nella sezione “**chiedi supporto**”.

**Categoria:** Terzo Settore

**Sotto Categoria:**

- Fondo assistenza bambini oncologici \_Avviso 1-2026 (quesiti tecnici), a partire dal 20 febbraio 2026;
- Fondo assistenza bambini oncologici\_ Avviso 1-2026 (quesiti normativi), a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

*Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie*

*Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

Si specifica che i quesiti di natura normativa/amministrativa possono essere formulati dagli utenti interessati fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle domande di finanziamento.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo:  
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica>

Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

## **§ 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI**

Responsabile del procedimento è il dirigente della divisione III della Direzione Generale per le Politiche del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell'Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all'istanza.

## **§ 8. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **§ 9. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. n.175/2019.

Roma, data della firma digitale.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Alessandro Lombardi